

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 580}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, ALOI, CASSANO, de VIDOVICH, TREMAGLIA

Presentata il 28 luglio 1972

Adeguamento dell'ammontare degli assegni familiari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Non riteniamo sia il caso di esporre i principi dottrinali che presiedono all'istituto degli assegni familiari, né di addentrarci in un *excursus* storico sul sorgere ed affermarsi di questa provvidenza, per illustrare la presente proposta di legge.

Ci sembra sufficiente ricordare che il limite attuale degli assegni familiari è stato fissato con la legge 23 giugno 1964, n. 433, quando il valore della lira era ben diverso.

A nessuno sfugge l'irrisorietà di un assegno di lire 1.320 alla settimana per ogni figlio, di lire 960 settimanali per il coniuge e di lire 540 per ciascun ascendente.

Secondo i dati forniti dall'ISTAT — e qui non parliamo tanto di svalutazione della moneta quanto di costo della vita che segue altri parametri per il suo rilevamento — dal 1° aprile 1965, giorno in cui sono entrati in vigore gli attuali limiti degli assegni familiari, il costo della vita è aumentato mediamente del 25-30 per cento.

Applicando questo dato agli assegni familiari si dovrebbe pervenire ad un loro aumen-

to pari a circa un terzo dell'importo attualmente erogato.

Però, e ben si sa, gli indici dell'ISTAT, quando vengono pubblicati sono già superati dalla realtà dei fatti, per cui riteniamo equo proporre che l'assegno per i figli venga elevato almeno a lire 2.000 per settimana.

Analogamente pensiamo che anche l'assegno per il coniuge debba essere aumentato a lire 2.000 in quanto le ragioni della differenziazione fra genitore e figli, nell'interno di uno stesso nucleo familiare, sono rimaste per noi — ancor oggi — di oscuro significato. Sotto un altro aspetto la parificazione dell'assegno per queste due categorie apporterebbe una notevole semplificazione nei conteggi.

Correlativamente, si propone che l'assegno per gli ascendenti sia portato a lire 1.000 settimanali.

Siamo fiduciosi nella approvazione che gli onorevoli colleghi vorranno dare a questa proposta di legge che ha lo scopo primario di rendere adeguati gli assegni familiari alla realtà del costo della vita.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Con decorrenza dal 1° luglio 1972 le misure degli assegni familiari contenute nella tabella A) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono così stabilite:

per ciascun figlio e per il coniuge, lire 2.000 settimanali;

per ciascun ascendente lire 1.000 settimanali.